

Art. X

Sulle attività realizzate dall'Istituto liqui-  
~~datore, escluse come tali quelle trasferite in natura~~  
~~all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, ed alla~~  
~~Cassa Nazionale di Previdenza,~~ <sup>di cui è a quanto</sup> sarà dovuta all'Istitu-  
 to liquidatore la provvigione del 0,50 per cento.

*Sulle attività trasferite in natura*  
 Sul movimento di cassa, consistente in incassi o pa-  
 gamenti effettivamente compiuti, spetta all'Istituto  
 liquidatore il 0,25 per cento. Queste provvigioni si  
 liquideranno a semestri maturati.  
*all'Istituto Nazionale delle assicurazioni*  
*alla Cassa di Previdenza eccetto*  
*le valori mobiliari, gli arretrati*  
*beneficiari ed i conti di risparmio*  
 Dovuta all'Istituto liquidatore ~~il 0,10%~~ <sup>la provvigione del</sup> 0,10%; ma  
 quelle ~~trasferite in natura~~ <sup>quelle trasferite in natura</sup> della quali  
 è affidata la liquidazione ~~all'Istituto liquidatore~~  
 ai sensi dell'art. 6, è dovuta ~~per intero~~  
 la provvigione del 0,50%

